



CITTÀ DI VELLETRI

Città metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - tel. 06961581

www.comune.velletri.rm.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 02/05/2023

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno **2023** addì **2** del mese di **Maggio**, alle ore 09.30, in apertura di seduta, nella Sala Consiglio del Palazzo Comunale, convocato con inviti scritti recapitati a termine di legge, si è riunito, in sessione ordinaria, in seconda convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono componenti i Sigg.:

Nominativo		Nominativo
POCCI ORLANDO	Sindaco	D'AGAPITI ANDREA
ANDREOZZI SERGIO	Presidente	ERCOLI CHIARA
BAGAGLINI VALTER		IANNUZZI RICCARDO
LEONI MAURO		COMANDINI FALIERO
CUGINI GIULIANO		LADAGA SALVATORE
ZACCAGNINI GIORGIO		MESSORI FABIO
DI FABIO ANDREA		TRENTA PAOLO
SERAFI CARLO		FELCI PAOLO
DE MARCHIS MARIA PAOLA		
SOLINAS SARA		
MARCELLI LAURA		
PONZO SABINA		
QUAGLIA CARLO		
FIOCCO GIORGIO		
VEGA GIORGI GIULIA		
CUGINI MARCO		
GRECI GIORGIO		

In prosecuzione di seduta il Presidente accerta che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare.

Presiede il Presidente del Consiglio **SERGIO ANDREOZZI**.

Partecipa il Segretario Generale dell'Ente **Dott. CIRIACO PETRILLO**, con le funzioni previste dall'art. 97 comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale assume anche le funzioni di Segretario Verbalizzante.

Presenti al momento della votazione **n. 11 Consiglieri**.

Assenti il **Sindaco** ed i Consiglieri **Comandini, Giuliano Cugini, D'Agapiti, De Marchis, Ercoli, Felci, Greci, Ladaga, Marcelli, Messori, Ponzo, Quaglia, Serafi**.

Relaziona il Presidente del Consiglio Sergio Andreozzi.

Durante la seduta sono stati nominati scrutatori i Consiglieri Comunali **Giorgio Fiocco, Valter Bagaglini, Faliero Comandini**.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 14 / 2023

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito dal 1° gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

RILEVATO che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato con decorrenza dall'anno 2020 l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI i commi 641 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che contengono la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

VISTA la deliberazione di ARERA n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021;

RILEVATO che con la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025;

PRESO ATTO della nuova regolamentazione sui rifiuti emanata dall'autorità ARERA;

VISTA la deliberazione n.15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022 con la quale ARERA ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) a decorrere dal 1° gennaio 2023;

VISTO l'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, il quale prescrive che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), composto di n. 41 articoli e comprensivo dell'Allegato A, approvato con la deliberazione C.C. n. 29 del 30/06/2021;

VISTO il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per quanto riguarda la TARI, concernente tra l'altro: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

VISTO i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO il comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che conferma la potestà regolamentare degli enti locali prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;

VISTE le disposizioni normative emanate durante l'anno 2021 contenute nell'articolo 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021;

VISTO quanto disposto a decorrere dall'anno 2021 per l'applicazione del tributo giornaliero dall'articolo 1, comma 838, della Legge n. 160/2019;

RILEVATE le nuove regole di versamento del tributo provinciale (Tefa) disciplinate dal D.M. 1/07/2020 e dal D.M. 21/10/2020;

VISTA la riduzione del tributo per i pensionati residenti all'estero introdotta a partire dall'anno 2021 dall'articolo 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n.178;

RILEVATO che la disciplina della tassa sui rifiuti è stata ulteriormente modificata in seguito all'emanazione del D. Lgs. n. 116/2020 di riforma della classificazione e definizione di rifiuto urbano e di rifiuto speciale, in attuazione delle Direttive UE;

RITENUTO di dover procedere a regolamentare le modalità e i tempi di comunicazione per l'eventuale uscita dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 198, comma 2-bis, e 238, comma 10, del D. Lgs. n.152/2006, come modificati dal richiamato D. Lgs. n. 116/2020, che danno facoltà alle utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dimostrando di aver avviato al recupero i rifiuti prodotti, recependo la successiva modifica sulla scelta dell'opzione di uscita dal servizio pubblico che deve avvenire per almeno 2 anni apportata all'art.238, comma 10, del D. Lgs. n. 152/2006 da parte dell'art. 14 della Legge 5/08/2022, n.118;

RILEVATA la necessità di aggiornare il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) a seguito delle novità normative in materia introdotte durante l'anno 2022 ed in relazione alle prescrizioni contenute nella Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 con la quale l'Autorità ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) con decorrenza dal 1° gennaio 2023;

RITENUTO, in particolare, di procedere alle modifiche per quanto attiene: la procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero/riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche; modalità per le richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio (dichiarazioni TARI); presentazione richieste scritte di informazioni, reclami e rettifica di importi addebitati e relative procedure di risposta; modalità e periodicità dei pagamenti; modalità per ulteriore rateizzazione degli importi dovuti sugli avvisi di pagamento;

RILEVATO che il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, dispone che il termine previsto per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2022 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2023/2025 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2023;

VISTO il comma 775 dell'art.1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023) che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2023 al 30 aprile 2023;

VISTO l'art. 3, comma 5-quinquies del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 43, comma 11, del decreto legge del 17/05/2022, n. 50, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art.1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni dei consigli stabilisce che il consiglio dell'ente ha competenza sulla istituzione e ordinamento dei tributi;
DATO ATTO che la determinazione del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti rientra tra le competenze del Consiglio Comunale;

RITENUTO di procedere all'aggiornamento del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, al fine di provvedere in modo esplicito a recepire nel regolamento comunale le modificazioni ed integrazioni della normativa disciplinante la specifica materia;

CONSIDERATO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia;

VISTO l'art. 13, comma 15, 15-bis e 15-ter, del D.L. n. 201/2011, come modificato ed introdotti dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, in merito all'invio per via telematica ed alla pubblicazione nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

VISTO il decreto interministeriale del 20 luglio 2021, emanato in attuazione del comma 15-bis dell'art.13 del D. L. n. 201 del 2011, il quale approva le specifiche tecniche del formato elettronico che gli enti locali devono utilizzare nell'effettuare il predetto invio telematico;

VISTA la risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

RILEVATO che l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000, il parere dell'organo di revisione;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

Dopo ampio e articolato dibattito come riportato nel verbale di seduta di seguito trascritto, con voti favorevoli n. 11, su n. 11 presenti e n. 11 votanti, resi per votazione elettronica palese.

DELIBERA

- di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di avvalersi della potestà regolamentare generale prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e di procedere all'aggiornamento del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), composto di n. 41 articoli e comprensivo dell'Allegato A, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di approvare, a seguito delle novità normative in materia introdotte durante l'anno 2022 ed in relazione alle prescrizioni contenute nella Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 con la quale l'Autorità ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti

urbani (TQRIF) a decorrere dal 1° gennaio 2023, le modifiche agli articoli 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 31, 32 e 33, oltre a provvedere ad aggiungere gli articoli 32-bis e 32-ter, come riportati nell'allegato Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

- di dare atto che la modifica del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvata nei termini di legge con il presente provvedimento entra in vigore dal 1° gennaio 2023 e di modificare conseguentemente il testo dell'art. 41 del regolamento allegato a questo atto deliberativo;

- di disporre la trasmissione della presente deliberazione per i successivi adempimenti alla società in house Velletri Servizi Spa affidataria del servizio di gestione dei tributi;

- di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, ai sensi dall'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201/2011;

- di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente sia tale provvedimento e sia il regolamento allegato.

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 267/2000, la presente delibera con voti favorevoli n. 11, su n. 11 presenti e n. 11 votanti, resi per votazione elettronica palese, è dichiarata immediatamente eseguibile.

Verbale di seduta.

- **ESCE il Sindaco Orlando Pocci.**
- **Presenti n. 11 Consiglieri. (Presenti n. 11/25).**
- **Assenti il Sindaco e n. 13 Consiglieri (Cugini Giuliano, D'Agapiti, De Marchis, Ercoli, Greci, Marcelli, Messori, Ponzo, Quaglia, Comandini, Felci, Ladaga, Serafi).**

In prosecuzione di seduta il Presidente del Consiglio Sergio Andreozzi passa ad esaminare il punto 12) all'o.d.g. "Modifica del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)".

Interviene quindi il Presidente del Consiglio Sergio Andreozzi per illustrare il punto 12) all'o.d.g.

Aperta la discussione al punto 12) all'o.d.g. interviene il Consigliere Trenta.

In dichiarazione di voto sul punto 12) all'o.d.g. non ci sono interventi.

Il Presidente del Consiglio Andreozzi pone in votazione il punto 12) all'o.d.g.

Procedutosi a votazione elettronica palese, la proposta deliberativa al punto 12) all'o.d.g. è **APPROVATA**, con il seguente risultato:

- **Presenti n. 11 Consiglieri. (Presenti n. 11/25).**
- **Assenti il Sindaco e n. 13 Consiglieri (Comandini, Cugini Giuliano, D'Agapiti, De Marchis, Ercoli, Felci, Greci, Ladaga, Marcelli, Messori, Ponzo, Quaglia, Serafi).**
- **Votanti n. 11.**
- **VOTI A FAVORE n. 11, su n. 11 PRESENTI e n. 11 VOTANTI.**

Poi il Presidente del Consiglio Andreozzi pone in votazione l'immediata esecutività della deliberazione.

Procedutosi a votazione elettronica palese, la immediata esecutività della deliberazione è **APPROVATA** con il seguente risultato:

- **Presenti n. 11 Consiglieri. (Presenti n. 11/25).**
- **Assenti il Sindaco e n. 13 Consiglieri (Comandini, Cugini Giuliano, D'Agapiti, De Marchis, Ercoli, Felci, Greci, Ladaga, Marcelli, Messori, Ponzo, Quaglia, Serafi).**
- **Votanti n. 11.**
- **VOTI A FAVORE n. 11, su n. 11 PRESENTI e n. 11 VOTANTI.**

Tutti gli interventi sono riportati integralmente nella registrazione della seduta.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 14**

Ufficio Proponente: **Servizio gestione Entrate e dei servizi contabili**

Oggetto: **MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio gestione Entrate e dei servizi contabili)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/04/2023

Il Responsabile di Settore

Innocenzio Mariani

Parere Contabile

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 151, commi 4 e 5, e 147 – bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. si esprime parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/04/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Innocenzio Mariani

Del che si è redatto il presente verbale che viene come appresso sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ANDREOZZI SERGIO

IL SEGRETARIO GENERALE
PETRILLO CIRIACO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Velletri. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Petrillo Ciriaco in data 12/05/2023
SERGIO ANDREOZZI in data 15/05/2023